

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 - (Fascicolo «Disposizioni di Vigilanza per le banche») - 10° aggiornamento del 22 giugno 2015

1. Premessa

Il presente aggiornamento introduce nella Parte Prima della Circolare il Capitolo 7 “Banche extracomunitarie in Italia”. Il Capitolo sostituisce, aggiornandole, le corrispondenti disposizioni contenute nella Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, “Istruzioni di vigilanza per le banche” (Titolo VII, Cap. 3).

Vengono, inoltre, aggiornate e trasferite dalla Circolare n. 229 (Titolo III, Cap. 2, Sez. II, par. 3 e Titolo III, Cap. 3, Sez. II, par. 2) alla presente Circolare, adattando opportunamente due capitoli già presenti in quest’ultima (Parte Prima, Titolo I, Capp. 5 e 6), le disposizioni relative all’operatività delle banche italiane in Stati extracomunitari con succursali o in regime di libera prestazione di servizi e quelle sull’apertura all’estero di uffici di rappresentanza da parte delle stesse banche.

Le nuove disposizioni sono state sottoposte a consultazione pubblica, nell’ambito della quale non sono pervenuti commenti.

2. Banche extracomunitarie in Italia

Il nuovo testo mantiene l’architettura generale di quello precedentemente in vigore, atteso che gli elementi salienti della cornice normativa in cui esso si iscrive non sono stati modificati dall’avvio dell’Unione bancaria. Infatti, nel “considerando” n. 28 del Regolamento SSM ⁽¹⁾, il legislatore europeo precisa che “è opportuno lasciare alle autorità nazionali i compiti di vigilanza non attribuiti alla BCE, in particolare esercitare la vigilanza sugli enti creditizi dei paesi terzi che aprono una succursale o che prestano servizi transfrontalieri nell’Unione”.

Alcune disposizioni specifiche, invece, sono state modificate per assicurarne la piena coerenza con le corrispondenti norme applicabili alle banche italiane e, più in generale, con la legislazione e con la normativa di vigilanza. Interventi di rilievo riguardano, ad esempio, l’elenco delle disposizioni applicabili presente nell’Allegato A, la lista dei procedimenti amministrativi e i requisiti minimi del programma di attività (Sez. II, par. 2), che sono stati armonizzati a quelli previsti per la domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte di banche italiane.

Fra le informazioni da inserire nella domanda di autorizzazione assume rilievo quella relativa al sistema di garanzia dei depositanti al quale la banca intende far aderire la succursale: nel caso in cui si tratti di un sistema estero di cui la Banca d’Italia non abbia già accertato l’equivalenza a quelli italiani, dovrà essere avviato l’apposito procedimento amministrativo che, ove si concluda negativamente, comporterà il diniego dell’autorizzazione all’insediamento, a meno che la banca non opti per un sistema italiano o per uno estero equivalente (artt. 96 e 96-ter.1.e TUB).

3. Banche italiane in Stati extracomunitari e uffici di rappresentanza all’estero

Anche in quest’ambito il quadro normativo generale non è stato modificato dall’avvio dell’Unione bancaria, per cui l’intervento normativo ha lo scopo di regolamentare nel dettaglio il procedimento di autorizzazione all’apertura di succursali e all’esercizio della libera

¹ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio dell’Unione Europea che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

prestazione di servizi in Stati extracomunitari, previsto in linea generale dagli articoli 15 e 16 del TUB. Sono state, inoltre, aggiornate le disposizioni relative all'apertura all'estero di uffici di rappresentanza da parte delle banche italiane.

4. Nuovo archivio elettronico delle informazioni anagrafiche (G.I.A.V.A.)

Con Comunicazione del 30.4.2015⁽²⁾ sono state date indicazioni al sistema sul “Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR”. Pertanto le banche, a partire dal 3 giugno 2015, in relazione all'avvio della nuova procedura G.I.A.V.A., non devono più inviare il mod. 3 S.I.O.T.E.C. limitatamente alle “segnalazioni successive” di inizio effettivo dell'attività, chiusura e aggiornamento/rettifica relativa a succursali e uffici di rappresentanza.

La nuova procedura non sostituisce le “comunicazioni preventive”. In particolare le banche extracomunitarie dovranno effettuare tale comunicazione utilizzando l'apposito modello previsto nelle presenti disposizioni di vigilanza (Parte I, Titolo I, Capitolo 7, Allegato C).

Nelle more del completamento della revisione della normativa

di vigilanza in materia di articolazione territoriale delle banche (cfr. Circolare n. 229, Titolo III, Cap. 2, per le parti non ancora abrogate), il modello di comunicazione preventiva previsto per le banche extracomunitarie andrà utilizzato anche dalle banche italiane per la preventiva notifica dell'istituzione di succursali in Italia.

5. Entrata in vigore e abrogazioni

Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel sito informatico della Banca d'Italia e si applicano anche ai procedimenti pendenti a tale data.

Dalla stessa data sono abrogate le seguenti disposizioni della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999:

- Titolo III, Capitolo 2, Sezione II, par. 3 (Succursali in paesi extracomunitari); par. 5 (limitatamente alle disposizioni sugli uffici di rappresentanza esteri e ultimo cpv.); par. 6 (Procedure per le segnalazioni); allegati A, B, C;
- Titolo III, Capitolo 3, Sezione I (Disposizioni di carattere generale), parr. 1, 2, 3 e 4 e Sezione II, par. 2 (Prestazione di servizi senza stabilimento delle banche italiane in paesi extracomunitari);
- Titolo VII, Capitolo 3 (Banche extracomunitarie in Italia).

² [Pubblicata nel Bollettino di Vigilanza n. 4, aprile 2015](#)